



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì - Cesena
V - SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA
SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

Estensore: Dott.ssa Tecla Mambelli

DETERMINAZIONE N. 9 del 21/01/2019

OGGETTO: CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE (LEGGE N. 10/77, ART. 6 E LEGGE N. 537/93, ART. 7, COMMA 2) - ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2019

PREMESSO

- che la legge 10/1977, all'art.6, attribuisce al Ministero per i Lavori Pubblici il compito di stabilire il costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione della quota di contributo per il rilascio delle concessioni edilizie ed inoltre attribuisce al medesimo Ministero il compito di stabilire le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla Legge 1 Novembre 1965, n.1179;
- che la legge 537/93, all'art. 7, modifica i disposti dell'art.6 della legge 10/77, delegando alle Regioni la competenza a determinare periodicamente il costo di costruzione dei nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g), primo comma, art.4, della legge 457/78;
- che con Delibera del Consiglio Regionale n.221/94 e n.2375/95 di prima attuazione della Legge 537/93 è stato determinato in £.460.000 al mq. di Sc (superficie complessiva) il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali ai fini del contributo di concessione ed è stato richiamato il D.M. 801/77 per l'identificazione degli edifici con caratteristiche superiori (per i quali sono dovute maggiorazioni del costo fino al 50%) mentre è stata rinviata ad un successivo provvedimento la rideterminazione ai sensi dell'art.7 della stessa legge 537/93 delle aliquote da applicare in funzione dei tipi di intervento, delle caratteristiche e delle tipologie degli edifici nonché della loro destinazione ed ubicazione;
- che la delibera della Giunta Regionale n.1663/96 ha determinato ai sensi della lettera g), primo comma, art.4, della Legge 5/8/78, n.457, il limite massimo del costo di realizzazione tecnica per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale agevolata in £.1.050.000 al mq. di Sc. (definita ai sensi della medesima delibera) ed ha determinato i relativi coefficienti di adeguamento diversificati a livello provinciale;
- che con deliberazione del Consiglio Regionale del 29/3/99 n.1108, concernente "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione" (proposta della Giunta Regionale in data 21 Dicembre 1998, n.2555), la Regione Emilia Romagna ha modificato la normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione e determinato il costo di costruzione di nuovi edifici ai fini del contributo di concessione, introducendo significative innovazioni in recepimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2° della Legge 537/93;
- che con il suddetto atto la Regione ha deliberato di:
 - stabilire, ai sensi del 1° comma dell'art.6 della Legge 10/77, così come modificato dall'art.7 della legge 537/93, il costo di costruzione di nuovi edifici residenziali in £.900.000 per mq di sup. complessiva, definita come all'art.2 del D.M. 801/77, fatta comunque salva l'applicazione dell'art.4 del Decreto Legislativo 213/98 per la conversione in Euro degli importi in lire;
 - consentire ai Comuni l'applicazione di un coefficiente correttivo del costo di costruzione di cui al precedente punto 1), definite in base alle caratteristiche del Comune anche tenuto conto delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, variabile tra un minimo di 0,8 ed un massimo di 1,2;
 - stabilire che i Comuni debbano recepire con proprio atto deliberativo il costo di costruzione

- determinato al precedente punto 1), con coefficiente correttivo di cui al punto 2);
- stabilire che il costo di costruzione così determinato dai Comuni resti valido fino al 31/12/99 e che dall' 1/1/2000 il costo sia da adeguare annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo di un anno, con scadenza al 30 giugno dell'anno precedente (ad esempio, nel gennaio 2000 si considera la variazione intervenuta tra il 30 giugno 1998 ed il 30 giugno 1999);
 - ridefinire l'intera normativa per il contributo di concessione relativa al costo di costruzione nel modo indicato agli allegati A – B – C - D, che formano parte integrante della suddetta delibera regionale n.1198/99;
 - aggiornare la convenzione tipo di cui agli artt.7 e 8 della legge 10/77 ed i collegati atti unilaterali d'obbligo (art.7, comma 4 della Legge 10/77 ed art. 40, comma 11 della L.R. 47/78 e s.m.) nei modi indicati agli allegati E - E/1 - E/2 – F - G, che formano parte integrante della suddetta delibera;
 - di abrogare i punti 2,3,4,5,6, della delibera del Consiglio Regionale n.1098/77 ed i punti della delibera del Consiglio Regionale n.2351/84 che modificano i punti 2.2 e 2.6 della citata delibera del Consiglio Regionale n.1098/77, contenenti la previgente normativa sul contributo di concessione relative al costo di costruzione e la convenzione tipo;
 - di sopprimere i riferimenti al costo di costruzione contenuti al punto 1.8.2 della delibera di Consiglio Regionale n.1706/78, modificata con delibera di Consiglio Regionale n.2792/80;
 - di abrogare le delibere di Consiglio Regionale n.2218/94 e n.2375/95, fermo restando che le relative disposizioni vanno applicate agli atti presentati al Comune entro la data di esecutività della delibera comunale di recepimento della presente normativa.

Considerato:

che il Comune di Bertinoro con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 21 febbraio 2000 esecutiva dal 02.03.2000:

ha recepito la normativa regionale sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione e la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 1108 del 29.03.1999 pubblicata sul BUR n. 78 del 25.6.1999 approvando gli allegati A – B- C – D alla stessa deliberazione;

ha recepito il nuovo importo di £ 900.000 per mq. di superficie complessiva, provvedendo all'adeguamento dello stesso, applicando un coefficiente pari a 0,8;

ha stabilito che il costo di costruzione sia da adeguare annualmente ed autonomamente da parte del Comune in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo di un anno, con scadenza al 30 giugno dell'anno precedente;

ha stabilito, inoltre, su tale importo l'adeguamento sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione dal 30.6.1998 al 30.6.1999, pari al 1,850%;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 225 in data 12/12/2000 con la quale si provvedeva ad adeguare il costo di costruzione per l'anno 2001 in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo tra il 30 giugno 2000 e il 30 giugno 2001 determinando in conseguenza un costo di costruzione per l'anno 2002 pari a lire 753.120/mq;

VERIFICATO che il Comune di Bertinoro annualmente ha provveduto all'aggiornamento del costo

di costruzione in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo di un anno, da rilevarsi al 30 giugno dell'anno precedente a quello di applicazione;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 1 del 05 gennaio 2018 con la quale il Comune di Bertinoro ha provveduto ad adeguare per l'anno 2018 il costo di costruzione in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT tra il 30 giugno 2016 ed il 30 giugno 2017, determinando in conseguenza un costo di costruzione pari a 566,05 €/mq di Sc. (superficie complessiva);

PRESO ATTO

- che al 30 giugno 2018 è stata rilevata una variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT annua di + 0,9% rispetto al valore del giugno 2017 (indice giugno 2017= 107,2, indice giugno 2018= 108,2);
- che il costo di costruzione unitario risulta così aggiornato:

$$\text{€/mq } 566,05 * 0,9\% = 571,14445 \text{ (arrotondato a } 571,14) \text{ €/mq}$$

RITENUTO opportuno procedere in merito,

Atteso altresì che l'aggiornamento del costo di costruzione sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2019;

DETERMINA

- di aggiornare il costo di costruzione per l'anno 2019, in ragione dell'intervenuta variazione di + 0,9% dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo 30/06/2017 – 30/06/2018, rivalutandolo in euro 571,14 €/mq di Sc (superficie complessiva) ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108/1999;
- di stabilire che il nuovo importo relativo al costo di costruzione vada applicato ai titoli abilitativi edilizi onerosi, presentati o da rilasciare, a partire dal 1 gennaio 2019, nonchè alle SCIA in sanatoria efficaci dopo il 1° gennaio 2019;
- di confermare ogni altro punto della Deliberazione di C.C. n. 14/2000, citata in premessa;
- di stabilire che gli importi vengano introitati negli appositi Capitoli dal Bilancio Comunale;
- di trasmettere copia del presente al Settore Finanziario, per quanto di competenza;
- di pubblicare l'importo aggiornato nel sito web istituzionale.

IL CAPO V - SETTORE EDILIZIA ED
URBANISTICA

Tecla Mambelli

(documento sottoscritto digitalmente)